

In esecuzione della presente deliberazione sono stati
Emessi i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di L. _____

N. _____ del _____ di L. _____

Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 DEL 25/10/2016

OGGETTO: Controversia Comune di Calatabiano c/Società Acque Bufardo e Torrerossa S.r.L. - Sentenza n. 1751 del 03/12/2012 emessa dalla Corte di Appello di Palermo - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 - TUEL.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **venticinque**, del mese di **ottobre**, alle **ore 19,44 e seguenti**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla **seduta di prosecuzione** (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in **convocazione ordinaria** (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.		CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.	
Trovato	Salvatore	X		Petralia	Antonio Filippo		X
Turrisi	Salvatore		X	Spoto	Agatino		X
Franco	Francesco		X	Prestipino	Rosario		X
Messina	Rosaria Filippa		X	Foti	Nunziato		X
Ponturo	Vincenzo Massimiliano	X		D'Allura	Silvana Filippa		X
Intelisano	Rosario	X					
Corica	Liborio Mario	X					
Samperi	Salvatore	X					
Gravagna	Maria	X					
Russo	Salvatore		X				
Assegnati n. 15		In carica n. 15		Assenti n. 09		Presenti n. 06	

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, dott. Trovato Salvatore.

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Puglisi Concetta.

Non partecipa il Sindaco, dott. Intelisano Giuseppe.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.I.L., i Sigg. Ponturo Vincenzo Massimiliano, Gravagna Maria, Corica Liborio Mario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

(1) Inizio: ripresa; prosecuzione.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

Sulla proposta in oggetto non sono effettuati interventi.

In assenza di interventi, il Presidente del consiglio mette ai voti la proposta in oggetto,

con 06 (sei) voti favorevoli su 06 (sei) consiglieri presenti e votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta;

richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta in oggetto.

Oggetto: Controversia Comune di Calatabiano c/ Società Acque Bufardo e Torrerossa s.r.l. - Sentenza n. 1751 del 03/12/2012 emessa dalla Corte di Appello di Palermo - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 - TUEL .

Proponente:

Il Responsabile Area Amministrativa
Comm. Ispet. Sup. Paone Carmelo

L'Ufficio Redigente:

Il Responsabile Servizio Autoparco
Istr. Direttivo Petralia Pancrazio

VISTA la Sentenza n. 1751 del 03/12/2012 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, nel giudizio instaurato dal Comune di Calatabiano c/ Società Acque Bufardo e Torrerossa s.r.l., con condanna del Comune al pagamento in favore della Società Acque Bufardo e Torrerossa s.r.l. della somma di euro 7.800,00, oltre ad IVA ed CPA, come per legge;

VISTA la nota della Società Acque Bufardo e Torrerossa s.r.l., assunta al protocollo generale dell'Ente in data 06/05/2016 al n. 5980, con la quale, in base a quanto stabilito nella superiore Sentenza n. 1751/2012, si richiede l'importo delle somme dovute, oltre le spese di registrazione della stessa Sentenza;

CONSIDERATO che, in presenza della sopracitata Sentenza n. 1751/2012 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, il Comune è tenuto a pagare le somme liquidate dal giudice;

RITENUTO, pertanto, di riconoscere le somme rivenienti dalla Sentenza in esame quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 - TUEL e di procedere alla liquidazione delle stesse a favore della Società Acque Bufardo e Torrerossa s.r.l., Partita IVA 00236750873, con sede legale ad Acireale (CT) in via Roma n. 33;

VISTI gli articoli 193 e 194 del T.U. 18/8/2000, n. 267;

VISTO in particolare l'art. 194 che al comma 1- lett. a) riconosce nella fattispecie dei debiti fuori bilancio quelli derivanti da sentenze esecutive;

VISTO il comma 5 dell'art. 23 della Legge 27.12.2002, n. 289, il quale stabilisce che *"i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 - comma 2 - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti"*;

DATO ATTO del nuovo orientamento espresso dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sicilia con la deliberazione n. 189/2014/PAR che superando il precedente orientamento (Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delibera n. 2/2005), in tema di riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio derivante da obbligazioni scaturenti da sentenze esecutive, ha chiarito che per la liquidazione dei debiti di che trattasi si rende necessario il previo riconoscimento da parte del Consiglio Comunale,

non ammettendo alcuna possibilità di interposizione, sia pur in via d'urgenza, da parte di altri organi;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il dlgs 18 Aprile 2000, n. 267;

PROPONE

1. **DI RICONOSCERE**, per i motivi in premessa, ai sensi della lett. a) – comma 1 – dell'art. 194 del T.U. 18.8.2000, n. 267, quale debito fuori bilancio quello derivante dalla Sentenza n. 1751 del 03/12/2012 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, nel giudizio instaurato dal Comune di Calatabiano c/ Società Acque Bufardo e Torrerosa s.r.l. con condanna del Comune al pagamento in favore della Società Acque Bufardo e Torrerosa s.r.l della somma di euro 9.896,64, CPA ed IVA incluse;
2. **DI IMPEGNARE** la suddetta somma di euro 9.896,64, CPA ed IVA incluse, con imputazione al capitolo 10180801 art. 1 (Miss. 1 Progr. 11 Tit. 1) del bilancio 2016;
3. **DI DEMANDARE** al competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio di cui al punto 1 nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.



ACQUE BUFARDO E TORREROSSA S. R. L.

Via Roma, 33 – 95024 ACIREALE (CT) Telef. e Fax 095.601963
e-mail acquebufardo@hotmail.it – pec acquebufardo@pec.confindustriact.it

Acireale, 5 maggio 2016

Inviata via PEC

Egregio Signor
Dott. Giuseppe Intelisano
Sindaco del
Comune di Calatabiano

In relazione a quanto stabilito nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo n. 1751 del 03/12/2012 (di cui si allega stralcio) La invitiamo a farci avere al più presto quanto a noi dovuto, più le spese di registrazione da noi sostenute di cui si allega copia della ricevuta.

Si prega inviare le somme dovute accreditando l'importo sul ns c/c con il seguente

IBAN IT48 A076 0116 9000 0001 0782 951

Distinti saluti

Il Presidente

Ufficio Protocollo
Protocollo N.0005980/2016 del 06/05/2016

dichiara la propria incompetenza a decidere in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta nei confronti del Comune di Calatabiano, essendo competente il Tribunale ordinario di Catania;

condanna il Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco " pro tempore " a rifondere alla Società acque Bufardo e Torregrossa sri le spese di lite sostenute, liquidate in complessivi € 7.800,00, oltre ad IVA e CPA., come per legge;

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del Tribunale Regionale della Acque Pubbliche, il 24 ottobre 2012.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Giocchino Metz

R. L...

Il Funzionario Giudiziario
Zinnanti Marisa

Zinnanti

Depositato nella cancelleria della 1ª Sezione Civile
della Corte il ... 3.010. 2012.

Il Funzionario Giudiziario
Zinnanti Marisa
Zinnanti





**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--

2. DELEGA IRREVOCABILE A

--

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

T X 7 2 0 1 5 7 1 0 0 2 9 4 3 2 9

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. ACQUE BUFARDO TORREROSSA - SRL

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno

mese

anno

0 0 2 3 6 7 5 0 8 7 3

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno

mese

anno

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T X 7

R I G

Anno: 2 1 0 1 2 0 0 4 | Numero: S I C | 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 0

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1 0 9 | T
8 0 6 | T

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE


336,00
17,50
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 353,50

**CREDITO SICILIANO
PAGATO IL
30 SEI. 2019**
Agenzia N. 1 di ACIREALE
ABI 03019 - CAB 26208

EURO (lettere)

TRECENTOCINQUANTATRE / 50

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
20	11	19		26208



1751/2012



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**IL Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la
Sicilia, composto dai signori:**

- 1) Dott. **ROCCO CAMERATA SCOVAZZO** **Presidente**
2) Dott. **GIOACCHINO MITRA** **Giudice delegato**
3) Dott. **GIOVANNI MARGIOTTA** **Componente Tecnico**
dei quali il secondo relatore ed estensore, riunita in
Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2422/2010 del R.G. Cont.
Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione
nell'udienza collegiale del 26/09/2012 e promossa in
questo grado

DA

COMUNE DI CALATABIANO, in persona del legale
rappresentante pro tempore Arch. Antonio Filippo
Petralia, autorizzato alla proposizione del presente
ricorso con delibera della Giunta Municipale del 20
maggio 2010 numero 48 ed a tal fine rappresentato e

Sentenza N. **1751**.....

Anno 2012

Reg. gen. **2422/2010**.....

Cron. N. **285**.....

Rep. N. **1871/12**.....

In dec. il **26-9-2012**.....

Decisa il **26-10-2012**.....


Dep. il **5-12-2012**.....

OGGETTO:

non liquet.....

Ann

I. Gh



difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avvocati Massimiliano Mangano del foro di Palermo ed Emiliano Luca del foro di Catania con domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via Nunzio Morello numero 40, come da mandato a margine dell'atto

Ricorrente

CONTRO

ACQUE BUFARDO E TORREROSSA s.r.l. p.IVA 00236750873, in persona del suo legale rappresentante legale Dott. Angelo Pennisi, elettivamente domiciliato in Palermo, v. Notar Bartolo 122 presso lo studio dell'Avv. Domenico Cantavenera, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avvocati Nicolo' D'Alessandro ed Alessandro Carrubba del foro di Catania giusta procura in calce al ricorso introduttivo dell'odierno giudizio.

Resistente

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per il Ricorrente

PIACCIA AL TRIBUNALE ECC.MO


Disattesa ogni contraria istanza, per le causali di cui in premessa:

- 1) accertare e dichiarare che il Comune di Calatabiano ha titolo ad utilizzare e/o a derivare acque dalla galleria "Buffardo", in forza delle

Cpr

disposizioni legislative e degli atti amministrativi citati in narrativa;

- 2) accertare e dichiarare che la misura del compenso per il caso degli impianto dovuto dal Comune di Calatbiano alla Bufardo, sulla base delle disposizioni e degli atti amministrativi citati in narrativa;**
- 3) ove necessario dichiarare, in tutto o in parte, invalido e/o inefficace il contratto di fornitura stipulato inter partes e conseguentemente non dovuti gli importi indicati nelle fatture erroneamente emesse dalla Bufardo sulla base del medesimo contratto,**
- 4) accertare e dichiarare, previa istruttoria ove necessaria, le somme versate in sovrappiu' di Comune alla Bufardo;**
- 5) per l'effetto condannare la Bufardo alla restituzione delle somme indebitamente riscosse ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, per un importo non inferiore a 578.000,00 E oltre interessi e rivalutazione monetaria;**
- 6) in mero subordine e senza rcesso alcuno, condannare la resistente a versare un indennizzo in misura non inferiore all'ammontare delle succitate somme, ai sensi dell'art. 2041 del**



codice civile, per l'arricchimento senza giusta causa ai danni del Comune ricorrente;

- 7) condannare infine, la società resistente al pagamento delle spese legali e dei compensi del presente giudizio, ivi comprese le spese generali del 12,50% e gli accessori come per legge.**

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Per l'Appellato:

PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA

In rito – assegnare termine, ex art. 158 comma 3 R.D. 1775/1933, per la produzione di documenti e la articolazione di mezzi istruttori.

Nel merito ritenere e dichiarare inammissibili e comunque infondate le conclusioni rassegnate dal comune di Calatabiano con il ricorso introduttivo.

In via riconvenzionale condannare il comune di Calatabiano al pagamento in favore della odierna concludente le fatture insolute dal 1.11.2007 al 31.10.2010 per un ammontare complessivo di E. 328.969,13 oltre I.V.A. come per legge ed oltre interessi legali e moratori quest'ultimi al saggio e con la decorrenza stabilita dall'art. 4 e 5 del D.Lgs n. 231/2002.

Con vittoria di spese e compensi dell'odierno giudizio.




Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 7 ottobre 2010, il Comune di Calatabiano conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale Regionale delle acque pubbliche la Società acque Bufardo e Torregrossa srl, esponendo le seguenti circostanze fattuali:

il Comune ricorrente attingeva (insieme ad altri Comuni del medesimo comprensorio) alla " Galleria Bufardo ", le cui opere idriche appartenevano in parte alla società convenuta ed in parte al Comune di Messina (entrambi titolari di concessioni di grande derivazione);

il Comune ricorrente, con istanza del 19 febbraio 1982, ha chiesto all'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana il rilascio di una concessione di piccola derivazione, per una portata di 27 litri al secondo, chiedendo anche all'Ufficio del Genio Civile di Catania di determinare il compenso per il " couso " delle opere di derivazione, da corrispondere alla Buffardo;

l'Ufficio del Genio Civile, dopo aver compiuto le formalità previste dalla legge, redigeva, in data 22 maggio 2000, la propria relazione istruttoria, esprimendo parere favorevole in merito alla richiesta concessione e determinava sia la misura del canone demaniale dovuto dal Comune di Calatabiano alla Regione Siciliana a partire dal 1982 sia quella del compenso da corrispondere alla Bufardo - da parte del medesimo Comune - per il " couso " delle opere di derivazione, che veniva determinato in euro 16,666 lire (pari a circa 0,008 euro) per ogni metro cubo di acqua erogata (da aggiornare annualmente sulla base degli indici ISTAT);



l'Ufficio del Genio Civile trasmetteva all'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici la propria relazione istruttoria e lo schema di disciplinare per l'emissione dell'atto di concessione, mentre attendeva parecchi anni prima di trasmettere i menzionati atti al Comune di Calatabiano, il quale nel frattempo, in data 19 settembre 2001, stipulava con la società convenuta un contratto di fornitura, in cui veniva previsto un compenso di lire 186 (pari a 0,096 euro) per ogni metro cubo d'acqua (oltre all'IVA);

l'efficacia del suddetto contratto veniva prorogata fino al 2006, con il conseguente aggiornamento del compenso originariamente pattuito sino a circa lire 235 (pari a circa 0,135 euro) per ogni metro cubo d'acqua (oltre all'IVA);

il procedimento per il rilascio dell'atto concessorio nel frattempo era regolarmente proseguito ed era tuttora pendente;

solo con nota del 4 giugno 2007, l'Ufficio del Genio Civile aveva comunicato al Comune di Calatabiano la favorevole conclusione dell'istruttoria, invitandolo anche ad effettuare il pagamento dei canoni dovuti dal 1982;

nella medesima nota si richiamavano le disposizioni dei decreti legislativi 152/1999 e 152/2006 e veniva chiarito che, essendo la derivazione d'acqua " ... attuata alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258 ... è previsto che l'utilizzazione può proseguire in pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, fermo restando il pagamento del canone per l'uso effettuato ":



dopo alcuni accertamenti, il Sindaco del Comune di Calatabiano aveva invitato, con nota del 5 agosto 2009, la società convenuta a sospendere temporaneamente l'invio delle fatture di fornitura, fino alla definizione della vicenda, tenuto conto della notevole differenza tra il corrispettivo pagato per la fornitura d'acqua e la somma determinata dal Genio Civile;


la società convenuta non aveva sospeso l'invio delle fatture ed aveva anche inviato al Comune di Calatabiano una nota, in data 14 settembre 2009, nella quale evidenziava che il medesimo Comune non era in possesso di alcun titolo concessorio ed era un mero " utilizzatore o utente delle acque ", in base al contratto stipulato con la società concessionaria, per cui diffidava il Comune di Calatabiano a procedere al pagamento immediato delle fatture.

Sulla scorta di quanto esposto nel ricorso (e sintetizzato in precedenza), il Comune ricorrente deduceva che:

la questione controversa era costituita dalla misura del compenso dovuto da esso ricorrente alla società convenuta per il " couso " degli impianti;

l'Ufficio del Genio Civile aveva determinato tale compenso in lire 16,666 al metro cubo, mentre la società convenuta, richiamandosi al contenuto del contratto stipulato dalle parti dopo la determinazione del Genio Civile, sosteneva che il compenso dovutole ammontava a circa 262 lire, oltre all'IVA;

la pretesa della società convenuta presupponeva che il Comune di Calatabiano non avesse alcun diritto di derivare l'acqua, essendo un mero utente;



la tesi della società convenuta era erronea, giacché il rapporto giuridico instaurato con la società convenuta non aveva natura meramente contrattuale e privatistica, essendo disciplinato dalle disposizioni legislative sulle concessioni in sanatoria e sull'art. 47, primo comma del T.U. sulle acque pubbliche, che regolamentava la coesistenza di più concessioni di derivazioni sulle medesime acque pubbliche;

in tale contesto, il contratto di fornitura stipulato dalle parti (in epoca successiva alla presentazione dell'istanza di concessione da parte del Comune di Calatabiano, all'entrata in vigore del decreto legislativo 152/1999 ed anche alla relazione istruttoria dell'Ufficio del genio Civile) era privo di una valida causa giuridica, per cui doveva considerarsi nullo, ai sensi degli artt. 1325 e 1418, comma 2, cod. civ.; peraltro, il menzionato contratto faceva *"... salvi diversi provvedimenti dell'Autorità competente in materia di concessione di derivazione di acque"* e prevedeva che il compenso *"... resterà assoggettato a tutte le variazioni ed aggiornamenti determinati dalle Autorità competenti"*;

ferma restando l'eccepita nullità, doveva ritenersi, in via subordinata, che le pattuizioni contrattuali concernenti l'entità del compenso venissero integrate (ovvero sostituite) dalle differenti e contrastanti determinazioni della pubblica Autorità (e segnatamente dalle determinazioni adottate dal Genio Civile);

peraltro, le pattuizioni contrattuali in questione erano ormai scadute ed inefficaci, avendo una durata annuale, prorogabile mediante pattuizione espressa (pattuzione "inesistente" nel caso di specie);

10) società convenuta aveva erroneamente richiesto e conseguito il versamento di un compenso superiore rispetto a quello dovuto dal Comune di Calatabiano, il quale aveva, pertanto, diritto alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, previa eventuale declaratoria (ove necessaria) della invalidità o della inefficacia del contratto di fornitura stipulato il 19 settembre 2001.

Alla stregua delle esposte argomentazione, il Comune ricorrente chiedeva:


di accertare che esso ricorrente aveva titolo ad utilizzare ovvero a derivare acque dalla galleria " Buffardo ";

di accertare il compenso dovuto alla società convenuta per il couso degli impianti;

ove necessario, di dichiarare invalido e/o inefficace il contratto di fornitura stipulato con la società convenuta e conseguentemente di dichiarare non dovuti gli importi indicati nelle fatture erroneamente emesse dalla società convenuta sulla base del medesimo contratto;

di accertare, previa istruttoria (ove necessaria), le somme versate " *in sovrappiù* " da esso ricorrente, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., per un importo non inferiore ad euro 578.000,00 oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.

In subordine, il Comune di Calatabiano ha chiesto la condanna della società convenuta a versare un indennizzo (non inferiore all'importo delle somme sopra indicate), ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., " *per l'arricchimento senza giusta causa ai danni del Comune ricorrente* ".



In ogni caso, il Comune ricorrente ha chiesto la condanna della società convenuta alla rifusione delle spese processuali.

Si costituiva in giudizio la Società acque Bufardo e Torregrossa srl, sostenendo che le domande proposte dal Comune di Calatabiano erano inammissibili o comunque infondate e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.

La società convenuta ha anche chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del Comune di Calatabiano al pagamento delle somme riportate nelle fatture insolute dall'1 luglio al 31 ottobre 2010, per un importo complessivo di euro 328.969,13, oltre IVA (come per legge), oltre agli interessi.

All'udienza del 28 marzo 2011, il difensore del Comune di Calatabiano:

rilevava l'inammissibilità delle deduzioni di controparte, evidenziando che si trattava di questioni devolute alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, evidenziando che tale domanda aveva quale presupposto, secondo la prospettazione della controparte, un contratto di fornitura;

in via subordinata rispetto a tale eccezione, ribadiva la nullità l'invalidità e l'inefficacia del " *presunto contratto stipulato nel 2001* " (siccome già dedotto nell'atto introduttivo del giudizio).

All'udienza collegiale del 26 settembre 2012 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e trascritte in epigrafe.

Motivi della decisione


La Corte osserva che le domande proposte dal Comune di Calatabiano sono infondate.

In effetti, risulta dalla documentazione prodotta che:

il Comune di Calatabiano, con istanza del 19 febbraio 1982, ha chiesto all'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana il rilascio di una concessione di piccola derivazione, per una portata di 27 litri al secondo, chiedendo anche all'Ufficio del Genio Civile di Catania di determinare il compenso per il " couso " delle opere di derivazione, da corrispondere alla Buffardo;

l'Ufficio del Genio Civile, dopo aver compiuto le formalità previste dalla legge, redigeva, in data 22 maggio 2000, la propria relazione istruttoria, esprimendo parere favorevole in merito alla richiesta concessione e determinava sia la misura del canone demaniale dovuto dal Comune di Calatabiano alla Regione Siciliana a partire dal 1982 sia quella del compenso da corrispondere alla Bufardo - da parte del medesimo Comune - per il " couso " delle opere di derivazione, che veniva determinato in euro 16,666 lire (pari a circa 0,008 euro) per ogni metro cubo di acqua erogata (da aggiornare annualmente sulla base degli indici ISTAT).

Peraltro, deve considerarsi che il procedimento amministrativo instaurato (nel lontano anno 1982) dall'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana per il rilascio della concessione di piccola derivazione, richiesta dal Comune di Calatabiano, è tuttora pendente, per cui al Comune ricorrente non può attualmente riconoscersi alcun



titolo autonomo che gli consenta di derivare acqua dalla Galleria Buffardo.

La " relazione istruttoria ", redatta dal Genio Civile il 22 maggio 2000, si inserisce nella fase istruttoria del procedimento amministrativo tuttora in corso: si tratta della relazione di un organo tecnico periferico dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici e non certo di un provvedimento autonomo, per cui tale relazione non è impugnabile innanzi al Giudice amministrativo competente.

Le considerazioni svolte inducono anche a disattendere l'eccezione sollevata dal Comune di Calatabiano, secondo cui le deduzioni difensive della società convenuta sarebbero inammissibili, poiché involgerebbero questioni devolute alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Alla luce di quanto esposto in precedenza, può valutarsi l'effettivo valore giuridico delle determinazioni adottate dall'Ufficio del Genio Civile nella menzionata relazione tecnica, con particolare riferimento all'importo del compenso previsto (a carico del Comune di Calatabiano) per il " couso " delle opere di derivazione, che è stato determinato in 16,666 lire (pari a circa 0,008 euro) per ogni metro cubo di acqua erogata (da aggiornare annualmente sulla base degli indici ISTAT).

Orbene, il compenso determinato dal Genio Civile non è assimilabile (per la sua specifica natura) al corrispettivo dovuto alla società convenuta (titolare di una concessioni di grande derivazione) da un utilizzatore dell'acqua della " Galleria " Buffardo.

gn


Il suddetto compenso è stato, infatti, determinato dal Genio Civile per il " couso " delle opere di derivazione da parte di un soggetto (il Comune di Calatabiano), che ha proposto istanza tendente al rilascio di una autonoma concessione (di piccola derivazione), nell'ambito di un procedimento amministrativo tuttora pendente (da circa un trentennio).

D'altronde, non è dato sapere, allo stato, quando si concluderà il menzionato procedimento amministrativo e tanto meno quale sarà l'esito di quella procedura, ossia se il Comune di Calatabiano conseguirà effettivamente il rilascio della richiesta concessione di piccola derivazione delle acque provenienti dalla Galleria " Buffardo ".

Non può neppure sottacersi che:

prima di conseguire il rilascio della concessione, il Comune di Calatabiano dovrà anche munirsi dell'autorizzazione sanitaria per il consumo umano delle acque, che, ai sensi del Decreto Assessoriale 21-11-1992 (emanato dall'Assessorato alla sanità della Regione Siciliana), è vincolante per il rilascio dei provvedimenti concessori previsti dal T.U. 1775/1933 (cfr. sul punto pag. 55 della relazione istruttoria del Genio Civile);

l'eventuale provvedimento di accoglimento - da parte dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici - potrà essere comunque, impugnato dai soggetti contro interessati (quali l'odierna convenuta, che ha già proposto opposizione avverso la domanda di concessione proposta dal Comune di Calatabiano nell'ambito del procedimento



amministrativo, con atto del 30 luglio 1984 – allegato n. 19 alla relazione istruttoria del Genio Civile).

In attesa del rilascio (eventuale) della concessione richiesta, il Comune di Calatabiano è titolare solo di una mera aspettativa e non già di diritti soggettivi, azionabili nei confronti della società convenuta.

Alla stregua delle considerazioni svolte, deve escludersi che alla determinazione (effettuata dal Genio Civile) del compenso dovuto alla società Bufardo per il " *cosuo* " delle opere di derivazione (nella somma di 16,666 lire - pari a circa 0,008 euro - per ogni metro cubo di acqua erogata, da aggiornare annualmente sulla base degli indici ISTAT) possano conseguire gli effetti prospettati dal Comune ricorrente.

Neppure può attribuirsi rilievo decisivo alle disposizioni (menzionate dal Comune ricorrente) contenute nei decreti legislativi 152/1999, 152/2006 e 258/2000.

In effetti, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, è previsto che l'utilizzazione di acque pubbliche possa proseguire, in pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato.

Tuttavia, il riferimento - contenuto nella norma menzionata - alla concessione in sanatoria non consente di applicare la relativa disciplina al caso sottoposto all'esame della Corte.

Deve, infatti, escludersi che il Comune di Calatabiano fosse un utilizzatore abusivo delle acque pubbliche provenienti dalla Galleria "


Buffardo “, avendo stipulato con la società convenuta il contratto Rep. n. 353 del 28 luglio 1997 (poi rinnovato annualmente fino al 28 luglio 2000): tale contratto è anche menzionato all'art. 13 del contratto del 19 settembre 2001.

In tale situazione, il contratto di fornitura stipulato, in data 19 settembre 2001, dal Comune di Calatabiano con la società convenuta, non può considerarsi *nullo* per mancanza di causa.

La causa negoziale era, infatti, costituita dall'esigenza di assicurare la fornitura d'acqua al Comune di Calatabiano (come si legge nel medesimo contratto), mentre la relazione istruttoria del Genio Civile non assicurava, di per sé, la disponibilità di acqua proveniente dalla "Galleria" Bufardo al Comune di Calatabiano, prima della definizione del procedimento amministrativo avente come oggetto il rilascio della concessione richiesta dal predetto Comune: appare opportuno rimandare sul punto alle considerazioni svolte in precedenza, per evitare inutili ripetizioni.

Giova, comunque, ribadire che, allorché venne stipulato il suddetto contratto di fornitura con la società convenuta, al Comune di Calatabiano non poteva riconoscersi alcun titolo autonomo che gli consentisse di derivare acqua dalla Galleria " Buffardo “: proprio per questo è stato stipulato il contratto di fornitura con la società convenuta, che non può considerarsi privo di causa.

Non può neppure sottacersi che, secondo quanto enunciato all'art. 4 del contratto, il corrispettivo per la fornitura è quello stabilito dal Comitato Provinciale Prezzi di Catania, con provvedimento n. 38/93 per la fornitura di acqua irrigua, pari a lire 186 al metro cubo: si tratta,



secondo quanto si legge nel testo negoziale, dell'importo già convenuto nell'art. 13 del precedente contratto Rep. n. 353 del 28 luglio 1997 (rinnovato annualmente fino al 28 luglio 2000).

Deve anche ribadirsi che il compenso determinato dal Genio Civile non può assimilarsi, tenuto conto delle considerazioni svolte in precedenza, al corrispettivo dovuto alla società convenuta (titolare di una concessioni di grande derivazione) da un utilizzatore dell'acqua derivata della " Galleria " Buffardo (come il Comune di Calatabiano).

Va pure evidenziato che:

il contratto del 19 settembre 2001 si è successivamente rinnovato; la società convenuta ha continuato ad adempiere regolarmente le obbligazioni assunte con il suddetto contratto.

Alla stregua delle considerazioni svolte, le domande proposte dal Comune ricorrente si ravvisano infondate e vanno rigettate.

LA DOMANDA RICONVENZIONALE

La difesa del Comune di Calatabiano ha eccepito l'incompetenza di questo Tribunale in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, evidenziando che la domanda in questione aveva quale presupposto, secondo la prospettazione della controparte, un contratto di fornitura, per cui era devoluta alla competenza del Tribunale ordinario.

L'eccezione di incompetenza funzionale si ravvisa fondata.

In effetti, sussiste la connessione soggettiva e oggettiva tra le domande principali - proposte dal Comune di Calatabiano nei confronti della società convenuta - e la domanda riconvenzionale, con cui la società convenuta ha chiesto la condanna del Comune ricorrente

al pagamento delle somme riportate nelle fatture emesse dall'1 luglio al 31 ottobre 2010 e rimaste insolute.


Tuttavia, secondo il condivisibile orientamento dei giudici di legittimità *“ La commessione oggettiva, ex art. 33 c.p.c., di una causa spettante alla cognizione del Tribunale in sede ordinaria con altra causa rientrante nella competenza per materia del Tribunale regionale delle acque pubbliche, non legittima l'attrazione della prima in favore del giudice specializzato, dovendo ciascuna causa essere assegnata al giudice per essa competente “* (cfr. Cassazione, sez. I, 24 febbraio 2006, n. 421 e, in senso conforme, Cassazione, sez. I, 26 febbraio 1981, n. 1180).

Alla stregua dei principi giuridici enunciati dai giudici di legittimità, questo Tribunale è incompetente a decidere in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta nei confronti del Comune di Calatabiano, essendo competente il Tribunale ordinario di Catania (foro del debitore).

Il Comune di Calatabiano, per la sua soccombenza, è tenuto a rifondere alla società convenuta le spese processuali, liquidate come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al D.M. 140 del 20 luglio 2012 (il valore della causa è superiore a 500,000,00 euro).

P.Q.M.

Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
rigetta le domande proposte dal Comune di Calatabiano nei confronti della Società acque Bufardo e Torregrossa sri;



dichiara la propria incompetenza a decidere in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta nei confronti del Comune di Calatabiano, essendo competente il Tribunale ordinario di Catania;

condanna il Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco " pro tempore " a rifondere alla Società acque Bufardo e Torregrossa srl le spese di lite sostenute, liquidate in complessivi € 7.800,00, oltre ad IVA e CPA., come per legge;

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del Tribunale Regionale della Acque Pubbliche, il 24 ottobre 2012.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Giuseppe Motta

R. Lomonte

Il Funzionario Giudiziario
Zinnanti Marisa

Zinnanti

Deposito nella cancelleria della 1ª Sezione Civile
della Corte il 3 DIC. 2012

Il Funzionario Giudiziario
Zinnanti Marisa
Zinnanti



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Calatabiano li

23/09/2016

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Oggetto: “Controversia Comune di Calatabiano c/società Acque Bufardo e Torrerossa s.r.l. – Sentenza n.1751 del 03.12.2012 emessa dalla Corte d’Appello di Palermo – Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 TUEL”


Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all’art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall’art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall’art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
- all’art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria della spesa sul bilancio 2016:

€ 9896,64 sul Cap. 10180801 (Missione 01 Programma 11 Titolo 1) Imp. n. 1104/2016

Calatabiano lì, 04.10.2016



IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
COMUNE DI CALATABIANO**

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. avente per oggetto: " Controversia Comune di Calatabiano c/ Società Acque Bufardo e Torrerosa s.r.l. – Sentenza n.1751 del 03.12.2012 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.267/2000 – TUEL".

VISTA la proposta in oggetto in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sottoposta all'esame di questo Organo per acquisire il parere, così come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI ed esaminati gli atti e la normativa richiamata e specificatamente l'art. 194, co.1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 TUEL;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico dei Conti

Samperi dott.ssa Daniela

Calatabiano,

11/02/2011

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Trovato dott. Salvatore)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Ponturo Vincenzo Massimiliano)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Puglisi dott.ssa Concetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _____
al _____, con il n. _____ del Registro
Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.,
dal al
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) () ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii..
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio: _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria